

VERBALE RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale riunione assemblea straordinaria FISH Latina del 26/10/2020

In data 26/10/2020, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 106 della legge 24 aprile 2020, n. 27 "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti" e succ. modificazioni e integrazioni, si è svolta, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della FISH Latina APS nelle persone dei signori:

- Curati Maura "RETE SOLIDALE";
- Mantua Daniele "RETE SOLIDALE"
- Lanzillo Bernardo "A.N.F.F.A.S.";
- Crescenzo Rosa "A.N.F.F.A.S.";
- Biunda Catalda "A.I.P.D.";
- Cristofoli Dino "A.I.P.D.";
- D'Angelo Girolama Oriana "LIBERAMENTE";
- Da Cruz Adelaide "MONDO DISABILI FUTURE";
- Casu Marco "MONDO DISABILI FUTURE"
- Magliocco Monia "LATINAUTISMO";
- Scalfati Paola "LATINAUTISMO"
- Montanaro Vincenzo A.V.A.T.A.R.
- Assente Pimpinella Manuela "IL SUGHERO" che ha delegato Curati Maura a rappresentarla
- E' inoltre presente, in quanto invitato: Stavolo Daniele - Presidente Fish Lazio.

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica dei poteri e nomina del Presidente e del Segretario del Congresso
2. Esame ed approvazione dello statuto ai sensi del D.Lgs. 117/2017
3. Varie ed eventuali

Punto 1 O.d.G. - Verifica dei poteri e nomina del Presidente e del Segretario del Congresso.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Daniele Stavolo e quale Segretario la sig.ra Adelaide Da Cruz.

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, *"il presente statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea da adottarsi alla presenza della metà più uno in seconda convocazione e col voto favorevole della maggioranza dei presenti"*. Dalla verifiche effettuate l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno 10 tra rappresentanti e delegati

Dalla verifica dei poteri risulta la presenza di 13 (tredici) Rappresentanti/delegati delle Associazioni socie aventi diritto su 18 (diciotto). Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e del numero legale dei partecipanti dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Punto 2 O.d.G. - Esame ed approvazione dello statuto ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente propone la seguente mozione: inserire nell'ordine del giorno al punto 3: "Presentazione e discussione del documento programmatico e di eventuali altri documenti e proposte".

La mozione è approvata all'unanimità.

Il presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione al fine di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore). Tale recepimento comporterà cambiamenti in alcuni articoli dello statuto attualmente vigente. L'Associazione si qualificherà come associazione di promozione sociale e ciò comporterà, conseguentemente, anche la variazione della denominazione da "FISH Latina - ONLUS" a "FISH Latina - APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli del testo così come risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Art.1 Costituzione. In ottemperanza al D. Lgs. 117/2017, viene definita l'appartenenza della FISH Latina agli Enti del Terzo Settore. Essa ne rispetterà i principi ed i valori ed assumerà la qualifica di Associazione di Promozione Sociale. Tale denominazione dovrà essere contenuta negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi. La sua durata sarà illimitata.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art.2 Lo statuto e l'attività dovranno ispirarsi ai principi della Costituzione Italiana, al D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i., in particolare alle norme contenute nel Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale".

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art.3 Scopi ed attività. L'Associazione dovrà perseguire senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tali finalità dovranno essere raggiunte mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore e nel pieno rispetto e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli aderenti delle organizzazioni associate. Vengono elencate le attività che l'Associazione effettuerà e l'impossibilità di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 4 Vengono discussi i criteri di ammissione ed esclusione dei soci di FISH Latina.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 5 Si definiscono i diritti e gli obblighi degli associati.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 6 Rimane invariato

Art. 7 Si affronta il tema del funzionamento dell'assemblea, la distinzione tra ordinaria e straordinaria, le relative convocazioni, i quorum necessari e le attribuzioni diverse.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 8 Consiglio Direttivo, convocazioni, attribuzioni.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 9 Rimane invariato.

Art. 10 Rimane invariato.

Art. 11 Funzioni del Segretario.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 12 Rimane invariato.

Art. 13 Rimane invariato.

Art. 14 Quota sociale.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art.15 Si definiscono tempi e modalità di presentazione del bilancio consuntivo.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 16 Scioglimento e liquidazione della FISH Latina.

L'articolo è approvato all'unanimità.



Art. 17 Si affronta il tema delle modifiche statutarie.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 18 Norme di rinvio al Codice Civile per quanto non previsto dallo statuto.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 19 Entrata in vigore dello statuto.

L'articolo è approvato all'unanimità.

Dopo ampia discussione l'Assemblea straordinaria all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea in sessione straordinaria viene allegato al presente verbale.

Il presidente, quindi, procede all'esame del:

Punto 3 all'O.d.G.: "Presentazione e discussione del documento programmatico e di eventuali altri documenti e proposte".

[OMISSIS]

Il presidente, quindi, procede all'esame del:

Punto 4 all'O.d.G.: "Varie ed Eventuali"

L'assemblea dà mandato al presidente di FISH Latina, sig.ra Curati Maura, di procedere alle necessarie formalità per la registrazione presso l'Agenzia delle entrate. L'Assemblea inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dell'Assemblea chiude la seduta alle ore 20.12, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Adelaide de Juy.

Deiambroti

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA
Registro n. 11 NOV. 2020
Vgsati €
Di cui €
ESENTE
3680 Serie 3
(Euro)
FISH Provinciale di Latina
Vajpicelli Desenzio

STATUTO

D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 1

Costituzione

La Federazione Provinciale per il Superamento dell'Handicap di Latina APS, denominata FISH Latina, è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale. La Federazione è un organismo senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale con sede legale a Terracina (LT) e ha durata illimitata.

La sede legale può essere spostata in altra città solo con delibera assembleare, senza che ciò comporti modifica statutaria.

La FISH Latina è componente della FISH Lazio (Associazione di Promozione Sociale di cui al d. Lgs. 117/2017) e ne condivide lo Statuto.

La FISH Provinciale di Latina aderisce alla FISH Lazio APS e, da essa, è rappresentata nella FISH ETS. Utilizza il logo della FISH Lazio e la denominazione "FISH" e ne condivide gli scopi e i principi statuari. L'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

Le responsabilità politiche e giuridiche della FISH Provinciale di Latina non incidono sulla FISH Lazio, in particolare quest'ultima non risponde delle obbligazioni delle Organizzazioni aderenti neppure nel caso di gestione commissariale della FISH Provinciale di Latina. Allo stesso modo la FISH Provinciale di Latina non risponde delle obbligazioni dei propri aderenti.

Articolo 2

Statuto

La FISH Provinciale di Latina è disciplinata dal presente statuto e la sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale" e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, dal Regolamento interno emanato a cura del Consiglio Direttivo.

Lo Statuto e le sue eventuali modifiche saranno sottoposte per l'approvazione al Giunta della FISH Lazio, che deve inserirle nell'ordine del giorno al massimo entro la seconda riunione successiva al suo ricevimento. In caso di rigetto, da motivarsi congruamente, il ricorso va presentato al primo Consiglio Direttivo utile della FISH Lazio.

Il presente Statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea da adottarsi alla presenza almeno dei due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, rilevati all'atto della verifica che dichiara valida l'Assemblea.

Articolo 3

Scopi e Attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore e nel pieno rispetto e dignità degli associati. Opera prevalentemente nell'ambito della tutela e promozione dei Diritti Umani e Civili delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché nella diffusione di una cultura per il superamento dell'handicap, anche attraverso iniziative di



sensibilizzazione, informazione, advocacy, empowerment, promozione delle rete associativa, formazione e ricerca.

L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli aderenti delle organizzazioni associate.

La FISH Latina, per raggiungere gli scopi previsti dal presente Statuto, potrà partecipare o gestire progetti con la FISH Lazio, la FISH o altri Enti pubblici o privati, compresi i progetti europei e transnazionali.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore dei propri soci, e dei loro associati e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art 5 Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore);

b) educazione, istruzione e formazione professionale di cui all'art. 5, lett. d) del D.Lgs 117/2017, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) formazione universitaria e post-universitaria di cui all'art. 5, lett. g) del D.Lgs 117/2017;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5, lett. h) del D.Lgs 117/2017;

e) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore).

L'Associazione può anche svolgere attività di:

A) Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in risposta a bandi e avvisi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;

B) Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;

C) Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

D) Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.

Le attività della Federazione sono finalizzate a:

1) rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato della Costituzione Italiana e della Convenzione delle

Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;

2) garantire il maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD);

3) attivare spazi di confronto presso gli organi di Governo provinciale e comunale, nonché presso tutti gli enti di autogoverno locale per la corretta applicazione di tutte le leggi vigenti in materia di disabilità, mettendo in atto strumenti di stimolo e di controllo democratico. Allo stesso modo la Federazione si impegna a rapportarsi a servizi pubblici, privati e del privato sociale erogati sul territorio in particolar modo per ciò che attiene i piani delle politiche sociali, operando perché essi siano funzionali ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

In base alle disposizioni di legge vigenti, la FISH Latina:

a) deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per realizzare le finalità istituzionali;

b) non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

c) non deve cedere beni o effettuare servizi in favore dei soci o di coloro che prestano la loro opera nella FISH o di coloro che effettuano ad essa delle elargizioni liberali o di loro parenti entro il terzo grado ed di loro affini entro il secondo grado o di aziende ad essi collegate, a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

d) non deve acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni, siano superiori al loro valore normale;

È vietato l'uso del logo e del nome della FISH per le competizioni elettorali di qualsiasi genere.

Articolo 4

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

Alla FISH Provinciale di Latina possono aderire gli Enti del Terzo Settore che, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Il numero degli altri enti del Terzo settore o degli altri enti senza scopo di lucro associati alla FISH Latina non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale socie.



Le Associazioni provinciali o territoriali della provincia di Latina, già aderenti alla FISH Lazio, saranno trasferite direttamente dalla stessa con Delibera del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto della FISH Lazio.

Potranno essere trasferite, sempre con Delibera del Consiglio Direttivo, anche le associazioni provinciali o territoriali della provincia più vicina a Latina, già aderenti alla FISH Lazio e che per mancanza del numero idoneo di associazioni non possono costituire la FISH provinciale. Tale trasferimento decade automaticamente, qualora si creassero le condizioni per realizzare la FISH provinciale anche nella Provincia che momentaneamente ne è sprovvista.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

La domanda di adesione delle associazioni deve essere corredata di:

- a) copia dello Statuto;
- b) delibera del proprio Consiglio Direttivo o dell'Assemblea in cui è dichiarata la volontà di aderire e di impegnarsi per il raggiungimento degli scopi associativi;
- c) breve relazione sulle attività che l'associazione svolge.

Entro trenta giorni dalla notifica di accettazione del Consiglio Direttivo della FISH Provinciale di Latina, l'Associazione accolta dovrà provvedere al versamento della quota associativa. Contestualmente al pagamento, l'ente ammesso è iscritto nel libro associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come ente associato è comunicata con motivazione all'ente interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come aderente, l'ente interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci la prima Assemblea utile.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- a) recesso volontario;
- b) aver svolto attività in contrasto con la FISH Provinciale di Latina, utilizzando il logo della stessa;
- c) aver agito palesemente in contrasto con i principi, le finalità di cui al presente statuto e gli impegni che sono alla base dell'attività volte a favorire il superamento dell'handicap;
- d) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno tre anni.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone espressa e motivata richiesta mediante lettera raccomandata o PEC al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 5

Diritti e obblighi degli aderenti

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi associativi nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

In sede di Assemblea elettiva ogni Ente associato iscritto nei libri sociali può presentare un solo candidato in ciascuna delle cariche sociali.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta motivata scritta inoltrata via PEC o raccomandata al Presidente, in cui devono essere indicati quali documenti si richiede di esaminare. Il Presidente risponde entro 40 giorni dalla richiesta, programmando la consultazione presso la sede sociale, e motivando l'eventuale rigetto.

Articolo 6

Organi Collegiali

Sono organi dell'organizzazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente

Articolo 7

Assemblea

L'assemblea è costituita dai Presidenti o loro delegati più un delegato per ogni associazione aderente.

Nell'assemblea devono aver la possibilità di essere rappresentate tutte le associazioni aderenti.

L'Assemblea in sessione ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile dal presidente per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, se obbligatorio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di trasformazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, indicante ordine del giorno e data, ora e luogo della riunione. La convocazione è fatta recapitare per posta ordinaria, e-mail, PEC, fax, a mano, almeno 15 giorni prima della riunione;

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria ogni qualvolta ne facciamo richiesta almeno 1/10 degli enti aderenti in regola con la quota associativa o su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione, non oltre i quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Nel caso emergesse la necessità di convocare un'Assemblea urgente (entro le 36 ore) la convocazione può essere inviata con telegramma, con fax o e-mail semplice o certificata, negli ultimi due casi il ricevente deve inviare una comunicazione di ricevuta con lo stesso mezzo.

All'Assemblea in sessione ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approvare la relazione delle attività svolte;
- d) approvare il programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare il bilancio preventivo;
- f) approvare il bilancio consuntivo;



g) ratificare le eventuali espulsioni di soci nel caso si verifichino le situazioni previste dall'art. 5 del presente statuto;

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

i) stabilire l'ammontare della quota associativa per uno o più anni;

l) eleggere i delegati al Congresso della FISH Lazio;

m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'Assemblea in sessione straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) approvare le modifiche statutarie;

b) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori;

c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le riunioni dell'Assemblea in sessione ordinaria sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli enti associati ed, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'assemblea in sessione ordinaria sono adottate, in prima convocazione con la metà più uno degli aderenti, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide, in prima convocazione, se vi partecipano almeno i due terzi degli associati ed, in seconda convocazione almeno la metà più uno degli enti associati.

Le deliberazioni assunte in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Per deliberare in Assemblea in sessione straordinaria la trasformazione e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la partecipazione e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli enti associati.

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi congressuali oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni. I titolari possono essere rieletti.



[Handwritten signature]

Le sostituzioni effettuate in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

In caso di dimissione o decadenza da una carica in seno agli organi Collegiali, subentra al posto del titolare il primo dei non eletti. Qualora non risultino candidati non eletti, la prima Assemblea elegge i nuovi componenti al fine di integrare i dimessi o decaduti.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo che attua gli indirizzi generali sanciti dall'assemblea.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall'assemblea elettiva: è dispari e può variare da un minimo di tre ad un massimo di sette.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

La delega di Tesoriere e di segretario può essere conferita ad un'unica persona.

Qualora il Presidente della FISH Provinciale di Latina fosse eletto Presidente della FISH Lazio, decadrà automaticamente da Presidente della FISH Provinciale di Latina ed il Consiglio Direttivo dovrà eleggere entro trenta giorni il nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera a maggioranza semplice;
- b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) approva lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, approva, ove dovuti, il bilancio sociale e redige la valutazione di impatto sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- d) delibera sulle richieste di ammissione alla Federazione e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- e) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- f) si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione scritta del Presidente, nella quale è indicato l'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione. La convocazione è fatta recapitare per posta ordinaria, e-mail, fax, a mano, almeno sette giorni prima della riunione; per motivi urgenti il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno ventiquattro ore prima.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assenza ingiustificata di uno dei membri per tre incontri successivi determina la decadenza dalla carica.



La decadenza è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.

Tutte le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo richiesta motivata da parte di un componente, approvata dalla maggioranza dei partecipanti.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente della FISH Provinciale di Latina ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni di Consiglio Direttivo.

Al Presidente, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

Gestisce, con firma disgiunta con il Vice Presidente o con il Tesoriere, previa delibera del Consiglio Direttivo, i fondi depositati presso gli istituti di credito stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

Ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardante l'organizzazione davanti a qualsiasi istanza giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente in caso d'urgenza ha la facoltà di decidere salvo ratifica nel primo Consiglio Direttivo utile.

Il Presidente della FISH Provinciale di Latina è membro di diritto del Consiglio Direttivo della FISH Lazio.

Articolo 10

Tesoriere

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza curando l'attività finanziaria della FISH Provinciale di Latina.

E' custode del patrimonio dell'Associazione; esige le quote sociali, i contributi, le oblazioni, le rendite; esegue i pagamenti; presenta al Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo, documentati in forma chiara ed analitica.

Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione e alla conservazione della relativa documentazione, con specifica indicazione dei soggetti eroganti.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari;
- b) cura i rapporti con i volontari, collaboratori ed eventuali dipendenti ed esegue tutte le procedure amministrative;
- c) provvede al disbrigo della corrispondenza;



[Handwritten signature]

d) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

Articolo 12

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo

Articolo 13

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) partecipazione a progetti;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Quota sociale

1. La quota sociale a carico degli aderenti è annuale ed è fissata dall'assemblea. In mancanza di decisione assembleare si fa riferimento alla quota dell'anno precedente. La quota non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali per tre anni consecutivi decadono dalla qualità di soci.

Articolo 15

Bilancio

1. Entro il 20 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea entro 30 aprile per la definitiva approvazione.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e qualsiasi altra entrata.

3. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della FISH Provinciale di Latina è deliberato dall'Assemblea in sessione straordinaria con voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto. In tal caso, l'Assemblea deve nominare i liquidatori e deliberare la destinazione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni date dall'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In caso di scioglimento nessun socio ha diritto al rimborso delle quote versate né alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 17

Modifiche Statutarie

Eventuali modifiche statutarie devono essere approvate dall'assemblea straordinaria la cui validità è fissata ai due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed alla metà più uno in seconda convocazione.

Le decisioni sono assunte se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Le modifiche approvate con le modalità sopra stabilite vincolano tutte le organizzazioni socie.

Articolo 18

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Articolo 19

Entrata in vigore dello statuto

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione

AGENZIA F

Allegato

al N. 3680

ENTRATE UFFICIO DI LATINA

giorno

11 NOV 2020

Volpicelli Crescenzo

